

Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)

del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a e 118
della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2008²,
decreta:

Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci.

² Essa si applica all'immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale.

³ Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

⁴ La presente legge non si applica all'immissione in commercio di prodotti usati se questi:

- a. sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure se
- b. prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna.

Art. 2 Definizioni

¹ È considerato prodotto ai sensi della presente legge una cosa mobile pronta per l'uso, anche se incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.

² Un prodotto è considerato pronto per l'uso anche se consegnato al destinatario sotto forma di componenti staccate da montare o assemblare.

¹ RS 101

² FF 2008 6513

³ È considerata immissione in commercio ai sensi della presente legge la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato. Sono equiparati all'immissione in commercio:

- a. l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale;
- b. l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio;
- c. la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi;
- d. l'offerta di un prodotto.

⁴ È considerato produttore ai sensi della presente legge anche chi:

- a. si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
- b. rappresenta il produttore, se quest'ultimo non ha sede in Svizzera;
- c. ricondiziona il prodotto o esercita un'attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto.

Sezione 2: Condizioni per l'immissione in commercio

Art. 3 Principi

¹ I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi.

² I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.

³ Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare:

- a. la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto;
- b. l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile;
- c. il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori;
- d. la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane).

⁴ Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante:

- a. l'etichettatura e la presentazione;
- b. l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione;
- c. avvertenze e consigli di prudenza;
- d. istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento;
- e. tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto.

⁵ Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro.

⁶ Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono:

- a. al produttore;
- b. a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi.

Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

² A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia.

Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

¹ Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici al commercio.

² Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

³ Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

⁴ Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

³ RS 946.51; FF 2009 3843

Art. 6 Norme tecniche

¹ D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4.

² Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

³ L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.

⁴ Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.

Art. 7 Valutazione della conformità

¹ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura di controllo della conformità dei prodotti con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
- b. l'uso di marchi di conformità.

² Per i prodotti che presentano un rischio elevato può prescrivere che la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute debba essere certificata da un organo di valutazione.

Sezione 3: Obblighi consecutivi all'immissione in commercio

Art. 8

¹ Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori.

² Il produttore o l'importatore che immette un prodotto in commercio deve, nell'ambito della sua attività, adottare misure idonee per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione di un prodotto, per:

- a. individuare i pericoli che possono derivare dall'utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto;
- b. poter prevenire eventuali pericoli;
- c. poter tracciare il prodotto.

³ Il produttore o l'importatore deve esaminare con la debita cura i reclami concernenti la sicurezza del prodotto e, se necessario, eseguire campionature.

⁴ Il distributore deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Deve adottare misure che rendano possibile un'efficace collaborazione con il produttore o l'importatore e con gli organi di esecuzione competenti.

⁵ Il produttore o un altro responsabile dell'immissione in commercio che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi comunica senza indugio all'organo di esecuzione competente:

- a. tutte le informazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto;
- b. una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto;
- c. tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato;
- d. le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto.

Sezione 4: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici

Art. 9 Sorveglianza del mercato e vigilanza sull'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza dei prodotti sul mercato e vigila sull'esecuzione.

Art. 10 Controlli e misure amministrative

¹ Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.

² Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.

³ Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:

- a. proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
- b. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro;
- c. vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
- d. confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.

⁴ Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.

⁵ Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.

⁶ Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa.

Art. 11 Obbligo di collaborazione e di informazione

Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare all'esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

Art. 12 Obbligo del segreto

Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.

Art. 13 Protezione dei dati e assistenza amministrativa

¹ Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 1992⁵ sulla protezione dei dati.

² Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un'esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.

³ L'assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 della legge del 6 ottobre 1995⁶ sugli ostacoli tecnici al commercio.

Art. 14 Emolumenti e finanziamento dell'esecuzione

¹ Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell'esecuzione, nella misura in cui questa è di competenza della Confederazione.

² Gli organi di esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti e l'esecuzione di misure.

⁴ RS 172.021

⁵ RS 235.1

⁶ RS 946.51; FF 2009 3843

Art. 15 Rimedi giuridici

¹ La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 16 Delitti

¹ Chiunque immette intenzionalmente in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 e mette perciò in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Se l'autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha messo in pericolo per negligenza la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

⁴ Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o inesatte, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di conformità, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23–28 della legge del 6 ottobre 1995⁷ sugli ostacoli tecnici al commercio si applicano le pene comminate in tali articoli.

Art. 17 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa fino a 40 000 franchi, chiunque intenzionalmente:

- a. immette in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 4;
- b. viola l'obbligo di collaborazione e di informazione di cui all'articolo 11 o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 8 capoverso 5;
- c. viola una disposizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

³ Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁸ sul diritto penale amministrativo.

⁷ RS 946.51; FF 2009 3843

⁸ RS 313.0

Art. 18 Vantaggi pecuniari illeciti

I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 16 e 17 possono essere confiscati giusta gli articoli 69–72 del Codice penale⁹.

Art. 19 Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 6. Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ La legge federale del 19 marzo 1976¹⁰ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) è abrogata.

² Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 18 giugno 1993¹¹ sulla responsabilità per danno da prodotti

Art. 3 cpv. 2

Abrogato

2. Legge federale del 19 dicembre 1958¹² sulla circolazione stradale

Art. 1 cpv. 3

³ Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore e velocipedi e di loro componenti si applica la legge federale del 12 giugno 2009¹³ sulla sicurezza dei prodotti.

3. Legge federale dell'8 ottobre 1999¹⁴ concernente i prodotti da costruzione

Art. 1 cpv. 2

² Non si applica se altri atti legislativi federali disciplinano esaustivamente la messa in commercio o l'impiego di determinati prodotti da costruzione.

⁹ RS 311.0

¹⁰ RU 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197

¹¹ RS 221.112.944

¹² RS 741.01

¹³ RS ...; FF 2009 3857

¹⁴ RS 933.0

Art. 21 Disposizioni transitorie

¹ I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011.

² Entro il 31 dicembre 2011 ogni produttore, importatore o distributore deve creare i presupposti per l'attuazione dell'articolo 8.

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Il presidente: Alain Berset

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 23 giugno 2009¹⁵

Termine di referendum: 1° ottobre 2009

